Fondo Opere Indifferibili 2023. Procedura semplificata 2023

SCHEDA

L'articolo 1, comma 370, della legge n.197 del 29 dicembre 2022, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, registrati a seguito dell'aggiornamento dei prezzari regionali di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, e a valere sulle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, ha previsto, per l'anno 2023, in aggiunta all'importo assegnato con il relativo decreto di assegnazione, un contributo calcolato nella misura del 10 per cento dell'importo di cui al citato decreto.

Alla preassegnazione accedono, su base semestrale, gli enti locali attuatori, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, che avviano le procedure di affidamento delle opere pubbliche dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023.

Pertanto, vi rientrano gli enti locali attuatori degli interventi relativi alle seguenti misure del PNRR di competenza del Ministero dell'interno:

- **M2C4 I2.2 (Medie opere)**: contributo ex articolo 1 comma 139 ss. L. 145/2018 (decreti di assegnazione del 23/02/2021 e 08/11/2021);
- **M5C2 I2.1 (Rigenerazione urbana)**: contributo ex articolo 1 comma 42 ss. Legge n.160/2019 (decreto di assegnazione del 30/12/2021);
- **M5C2 I2.2 (Piani urbani integrati)**: contributo ex articolo 21 decreto-legge n. 152/2021 (decreto di assegnazione del 22/04/2022 e successive modifiche).

A tal proposito, con gli elenchi allegati al presente comunicato **sono stati individuati gli enti potenzialmente beneficiari del contributo in esame** che devono confermare l'interesse alla preassegnazione accedendo all'apposita piattaforma Regis. Nello specifico:

- Allegato 1 relativo all'articolo 1 comma 139;
- Allegato 2 relativo all'articolo 1 comma 42;
- Allegato 3 relativo all'articolo 21.

La mancata conferma di interesse all'ulteriore importo assegnato **entro il termine di 20 giorni** dalla pubblicazione del presente comunicato nel sito istituzionale comporta la **rinuncia automatica alla preassegnazione**. In quest'ultimo caso, l'ente locale avrà comunque la possibilità di accedere alla procedura ordinaria di cui ai commi 375 e seguenti.

Si provvederà a formalizzare le relative preassegnazioni definitive con decreto del Ragioniere generale dello Stato relativo per i soli enti, che entro la data prevista, avranno provveduto a confermare l'interesse al contributo attraverso le modalità sopra indicate. Il predetto decreto costituisce titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio.

Procedura ordinaria 2023

Si fa presente che all'esito della procedura semestrale semplificata e sulla base delle risorse che si rendono disponibili, possono accedere al Fondo gli interventi finanziati con risorse statali o europee, secondo il seguente ordine di priorità:

- a. gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza;
- b. gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n.59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º luglio 2021, n.101, e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n.32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.55;
- c. gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 e che siano attuati:
 - 1. dal Commissario straordinario di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n.234, per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma di cui all'articolo 1, comma 423, della citata legge n.234 del 2021;
 - dall'Agenzia per la coesione territoriale, per gli interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n.25;
 - 3. dal commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.9, per la realizzazione degli interventi disciplinati nell'accordo di programma per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica nel sito contaminato di interesse nazionale di Brescia Caffaro, sottoscritto il 18 novembre 2020 e approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n.169 del 24 novembre 2020;
 - 4. gli interventi per i quali sia stata presentata, per l'anno 2022, istanza di accesso al Fondo di cui al comma 369 e con riguardo ai quali non sia stata avviata, nel termine prefissato, la relativa procedura di affidamento;
 - 5. limitatamente al secondo semestre, gli interventi integralmente finanziati con risorse statali la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026.

da dait.interno.gov.it